



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ("CSE") PER I LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE A VERDE DI BASE DELL'AREA ESTERNA NORD NELL'AMBITO DELLA "REALIZZAZIONE AREA INTERVENTI A TOR VERGATA PRESSO LE VELE DELLA CITTÀ DELLO SPORT".

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

CUP: G84J23000360001

CPV: 79417000-0

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI	4
3. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	7
4. GESTIONE INFORMATIVA DEL SERVIZIO	10
5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.....	11
6. CORRISPETTIVO DEI SERVIZI, CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
7. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	13
8. DOCUMENTI CONTRATTUALI	13
9. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
10. PENALI	14
11. OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO	15
12. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	15
13. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	17
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
15. RECESSO DAL CONTRATTO.....	18
16. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE	18
17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	19
18. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	19
19. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO	19
20. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	19
21. CODICE ETICO.....	20
22. SPESE DEL CONTRATTO	20
23. TRATTAMENTO DEI DATI	20
24. CONTROVERSIE	20

1. PREMESSA

Con determina a contrarre prot. n. 39 del 07/12/2023, la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agazia del Demanio (di seguito anche "Agazia", "Stazione Appaltante" e "S.A."), ha indetto la presente procedura finalizzata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, all'affidamento **del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ("CSE") per i lavori relativi alla Sistemazione a verde di base dell'area esterna nord nell'ambito della "Realizzazione area interventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello sport"**.

La Legge 30/12/2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, all'art. 1 commi 557-560, ha disposto il trasferimento, da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in favore dell'Agazia del Demanio, del diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato "Città dello sport" nonché delle opere già realizzate e ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione.

Con atto pubblico rep. 3593 del 26/03/2021, registrato in Roma, n. 10219 serie 1T, l'Università degli studi di Roma "Tor vergata", per dare esecuzione alla Legge, ha ceduto all'Agazia del Demanio, che lo ha acquisito ai sensi dell'art.65 del D.lgs. 300/99, con imputazione al Patrimonio dello Stato, il diritto di proprietà sul compendio immobiliare denominato "Città dello sport" sito nel Comune di Roma, località Tor Vergata, in parte con sovrastanti manufatti, unitamente a tutte le opere già realizzate e unitamente ai progetti già sviluppati per la loro realizzazione.

Con verbale del 25/05/2021 la Direzione Roma Capitale dell'Agazia del Demanio ha formalmente preso in possesso il compendio in trattazione da parte dell'università di Tor Vergata, assumendolo nel proprio patrimonio individuandolo con la scheda RMB1901.

Con D.P.C.M. del 15/12/2022, recante l'approvazione della proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, l'Agazia del Demanio è stata individuata come Soggetto attuatore e Stazione appaltante per la realizzazione degli interventi finalizzati al "completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport" (Scheda n. 25), ricompresi tra gli interventi essenziali e indifferibili di qualificazione dei luoghi giubilari.

Con successivo D.P.C.M. del 08/06/2023, recante "Approvazione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, contenente la rivisitazione degli interventi essenziali ed indifferibili, approvati con DPCM 15 dicembre 2022, e l'inserimento degli ulteriori interventi essenziali, con l'indicazione degli interventi di parte corrente resi possibili dall'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 13 febbraio 2023, n. 13", registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2023 e, previa approvazione del piano di investimenti da parte del Mef in data 20/06/2023, si è proceduto alla rimodulazione di quanto originariamente previsto ed è stata aggiornata la scheda degli interventi di competenza dell'Agazia del Demanio, che sono stati individuati in ragione della diversità sia dell'oggetto che della fase procedimentale in cui versano. In particolare, detti interventi (rispettivamente denominati n. 73, n. 74 e n. 75) riguardano:

- il collaudo statico delle opere esistenti e l'arresto del degrado (intervento n. 73);
- la realizzazione area eventi e prima parziale funzionalizzazione del Palasport (intervento n. 74);
- la sistemazione a verde di base dell'area esterna nord (intervento n. 75).

In considerazione della particolare complessità e rilevanza dell'intervento in questione, le funzioni di Stazione appaltante sono state attribuite alla Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agazia del Demanio, giusta nulla osta prot. n. 2023/3502/DIR del 10/02/2023 ed apposita delega prot. n. 2023/15492/DIR del 21/06/2023.

Con riferimento all'intervento n. 75, finalizzato alla sistemazione a verde di base dell'area esterna nord, l'Agazia ha acquisito il PFTE, redatto da La SIA S.p.A., approvato in sede di conferenza di servizi con nota prot. n. 109 del 19 giugno 2023, indetta ai sensi dell'art. 16-bis del d.l. 21/10/2021 n. 146, convertito con modif. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dell'art. 31 del D.L. del 24/02/2023 n. 13, svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, della

legge n. 241/1990, secondo le tempistiche individuate dall'art. 13 D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, coma da ultimo modificato dall'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 24/02/2023 n. 13.

L'art. 31, comma 2, del D.L. 13/2023 consente all'Agenzia di procedere all'affidamento “*sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione*” degli interventi sopra citati, ricorrendo pertanto allo strumento dell'appalto integrato di cui all'art. 44 del D.Lgs. 36/2023; pertanto, con nota prot. n. 21443 del 14 settembre 2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Arch. Daniela Sorana e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la sistemazione a verde di base dell'area esterna nord nell'ambito della “Realizzazione area interventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport”, per un importo pari a € 15.332.724,49 (euro quindicimilionitrecentotrentaduesettecentoventiquattro/49) al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali (di seguito “appalto integrato”).

La procedura avente ad oggetto l'appalto integrato è stata pubblicata in data 4 ottobre u.s. e il termine per la scadenza delle offerte è stato fissato alla data del 19 ottobre u.s. ed è sorta, dunque, l'esigenza di affidare anche il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, non essendo stato ricompreso nell'oggetto dell'appalto integrato.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'area su cui insistono le opere già realizzate è ubicata nel Comune di Roma in località Tor Vergata, Municipio Roma VI (ex Municipio VIII), sul lato Sud della Via Casilina esternamente al Grande Raccordo Anulare, in una zona per lo più residenziale ed industriale interessata, tra gli anni 70 e 90, dalla realizzazione del Campus Universitario “Tor Vergata” che comprende la Facoltà di Medicina con annesso Policlinico e dell'Università degli studi di Roma “Tor vergata”. La zona attualmente è servita, oltre che dai mezzi pubblici di superficie, dalla recente Linea C della Metropolitana di Roma.

L'intervento specifico (identificato come “Intervento n. 75” nelle schede di cui al menzionato DPCM del 08/06/2023 o, in maniera equivalente, identificato come “Ambito 1”), inerente al servizio oggetto del presente affidamento, riguarda l'area esterna posta a nord del compendio (cfr. Figura 1).

Il complesso in oggetto risulta identificato in Catasto Terreni del Comune di Roma ai mappali di seguito riportati:

Foglio n. 1038 p.lle: 2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 360AA, 360AB, 423AA, 423AB, 1084, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 113; Foglio n. 1039 p.lle: 1545, 168, 171, 174, 180; Foglio n. 1044 p.lle: 473, 475; e al catasto fabbricati al Foglio n. 1038 p.lla 113.



Figura 1_Inquadramento area oggetto di intervento (Ambito 1)

L'area di intervento, è compresa tra due assi stradali da cui è possibile accedere direttamente al lotto, vale a dire via di Passo Lombardo, situata ad Ovest, e via dell'Archiginnasio posta a Nord-Est che permettono di raggiungere le aree interne al compendio.

Gli interventi da realizzare, di cui all'Intervento n. 75" o "Ambito 1", consistono in:

- sistemazione a verde base delle aree esterne (zona a nord) aventi estensione complessiva di circa 25 ha,
- definizione dei percorsi, dei parcheggi e degli accessi carrabili;
- realizzazione di aree di sosta/socializzazione,
- nonché la realizzazione dei sotto-servizi (regimentazione delle acque meteoriche, illuminazione, smaltimento acque reflue, adduzione idrica) anche mediante completamento di parti di sottoservizi precedentemente realizzati;
- opere di protezione/fruizione di resti archeologici.

Gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento, posto a base dell'appalto integrato, sono consultabili al seguente link: <https://www.agenziademanio.it/it/gare->

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, (CSE)** ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per i lavori riferiti alla *“Sistemazione a verde di base dell’area esterna nord nell’ambito della “realizzazione area interventi a Tor vergata presso le vele della città dello sport”*.

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’offerta tecnica, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione Appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il servizio richiesto dovrà comprendere tutte le attività di Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione previste dalla normativa vigente in materia. Di seguito in maniera esemplificativa e non esaustiva vengono elencati i principali compiti e attività:

3.1 Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii., del Codice e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti: in particolare, sarà cura del CSE proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori la comunicazione per la notifica preliminare per l’invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
- nel disporre il coordinamento tra il Piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, anche con il supporto della Stazione Appaltante;
- nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- nella verifica, sia all’inizio dei lavori che nel corso degli stessi, dell’idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) dell’Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
- nell’adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui al D. Lgs. n° 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- nella valutazione delle proposte dell’Appaltatore dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
- nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall’Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:
 - notifiche preliminari;
 - elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
 - dichiarazione sull’organico medio annuo;

- predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;
- nella verifica dell'avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Prima dell'inizio dei lavori il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del PSC. Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al RUP le proprie proposte. Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il PSC si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del PSC stesso.

Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008 (con particolare riguardo all'art. 92):

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l'Appaltatore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- certificare alla Committenza, in occasione dell'emissione dei SAL e del conto finale, i costi da riconoscere all'Impresa per la sicurezza quantificando i relativi oneri da porre in liquidazione;
- segnalare al responsabile dei lavori/RUP, previa contestazione scritta all'Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D. Lgs. n° 81/2008;
- proporre al RUP la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;
- portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi relativi nell'area dei lavori all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le norme e le disposizioni legislative in materia;
- disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni interferenti e/o con le operazioni da effettuare durante l'esecuzione dei lavori;
- controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell'Appaltatore dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

- chiedere l'allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- verificare che siano informati, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;
- controllare l'ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare alla Stazione Appaltante le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente;
- rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall'Appaltatore dei lavori, dalle imprese esecutrici dei lavori e/o dai lavoratori autonomi - una delle quali, dovrà essere trasmessa al RUP. A comprova del puntuale adempimento del Contratto, dovrà essere, inoltre, compilato anche uno specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere; in quest'ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa. Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza. In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE – qualora figura diversa dal Direttore dei lavori- dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24.

In ogni caso, durante l'esecuzione dei lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull'apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il Direttore dei lavori se diverso dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;
- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 92, comma 1, lett. c), del D.lgs. n° 81/2008;

Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, a:

- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell'Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, il CSE:

- produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento;
- redige una relazione da trasmettere al RUP, all'Appaltatore dei lavori, e all'organo di collaudo, contenente:

- a) un giudizio sintetico sull'operato dell'Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza;
- b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
- c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all'elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
- d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
- e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
- f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

All'atto della liquidazione di ogni singolo stato d'avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il CSE, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Appaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.

Durante le lavorazioni il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dovrà essere sempre contattabile e reperibile, garantendo la propria presenza, o di eventuali collaboratori dotati di adeguata professionalità ed espressamente indicati alla Stazione Appaltante, entro e non oltre ore 3 (tre) da eventuali richieste della Stazione Appaltante. Nei casi di particolare urgenza, dovrà essere garantita la presenza anche al di fuori dei normali orari di lavoro. Resta in ogni caso in capo ai soggetti affidatari ogni responsabilità connessa alle attività di cantiere. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili sia in orario giornaliero che notturno con particolare riferimento a quanto indicato nel D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Vigili del fuoco, 118 Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).

4. GESTIONE INFORMATIVA DEL SERVIZIO

Sarà onere del CSE verificare l'adeguatezza del modello BIM della sicurezza elaborato in fase di progettazione ed eventualmente aggiornarlo prima dell'avvio dei lavori. Inoltre, sarà onere del CSE aggiornare il modello BIM della sicurezza, ed eventualmente i relativi documenti ad esso connesso, ogni qualvolta se ne renda necessario ed in particolare nel caso di modifiche e/o aggiornamenti apportate al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'attività dovrà essere sviluppata e gestita conformemente a quanto stabilito dallo specifico capitolato informativo "**BIMSM Specifica Metodologica Coordinamento Sicurezza - CSE**" e la Linea Guida per la produzione informativa "**BIMMS - Method Statement**" (e i relativi allegati),

allegati al presente Capitolato, nonché, stante la natura sperimentale e del tutto innovativa dell'attività, da futuri documenti specifici prodotti dalla Stazione Appaltante, i quali verranno forniti all'Aggiudicatario nel momento di attivazione del servizio specifico.

5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Per l'esecuzione delle attività afferenti al servizio oggetto del presente appalto, l'importo complessivo quantificato dalla Stazione Appaltante, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali professionali e assistenziali è pari ad **€ 167.063,98** (euro centosessantasettemilasessantatre/98) oltre IVA e cassa previdenziale stimato secondo le tabelle sotto riportate.

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)			Importo lavori	Prestazione	CP	% Spese	Spese	Totale
Categoria	Id Opere	Grado di completezza						
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	0,45	8.315.707,95 €	Qcl.12	44.027,69 €	16,21%	7.136,97 €	51.164,66
EDILIZIA	E.18	0,95	1.365.061,44 €		21.122,12 €		3.423,94 €	24.546,06
STRUTTURE	S.03	0,95	154.251,14 €		4.179,39 €		677,49 €	4.856,88
IMPIANTI	IA.01	0,75	1.761.370,53 €		20.391,34 €		3.305,48 €	23.696,82
	IA.03	1,15	3.467.298,33 €		54.039,63 €		8.759,93 €	62.799,56
Totale servizi di ingegneria e architettura non soggetto a ribasso (inclusi spese e oneri)			15.063.689,39 €				143.760,17 €	

L'importo a base di appalto è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito "D.M. 17.06.2016", aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e relativo All.I.13).

Con la partecipazione alla presente procedura di gara l'Affidatario ammette di ritenere remunerativo e congruo il valore a base di appalto per tutte le attività elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva al precedente paragrafo 3, nonché per quanto offerto in sede di gara. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

L'importo è da considerarsi:

- a corpo;
- comprensivo di spese e oneri accessori;
- al netto di I.V.A. e oneri previdenziali;
- remunerativo di ogni prestazione e comprensivo di tutti gli altri oneri per attività istruttorie o complementari, ivi compresi eventuali costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, quantificati in 0,00 € (zero/00 euro) in quanto si tratta di attività intellettuali.

L'importo s'intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

Sono a carico del Professionista incaricato tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese le riunioni e gli incontri indetti con i progettisti incaricati, la DL, l'impresa esecutrice ed eventuali subappaltatori, con il RUP e con gli Enti, sicché nessun rimborso sarà dovuto dall'Agenzia.

6. CORRISPETTIVO DEI SERVIZI, CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Prima verifica da parte del RUP/DEC del servizio reso, la Stazione Appaltante verificherà anche il rispetto della regolarità contributiva e assicurativa dell'Affidatario, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello Sportello Unico Previdenziale.

All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il Responsabile Unico del Progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

In ogni caso, così come previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale (saldo), dopo l'emissione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'ammontare del compenso relativo alle prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, depurato della ritenuta di cui all'art. 11, comma 6, del Codice, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sarà liquidato in base ad acconti corrisposti contestualmente ed in proporzione alla quota dei lavori contabilizzati, secondo gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.) e da questo comunicati al RUP dell'intervento.

Il pagamento del saldo del corrispettivo sarà liquidato a conclusione del servizio. La prestazione di CSE si intenderà conclusa con l'emissione del Certificato di collaudo dei lavori e la successiva verifica di conformità del servizio da parte del RUP/DEC ai sensi dell'art. 116 del Codice.

In ragione di quanto previsto dall'art. 33 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, non sono previste somme a titolo di anticipazione del prezzo.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI). Il professionista sarà autorizzato ad emettere fattura dal Responsabile Unico del progetto al raggiungimento degli step indicati; in ogni autorizzazione il RUP indicherà i riferimenti necessari da inserire per un'agevole trattazione del pagamento (numero di ODA, CIG, Ricezione, ecc.).

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura sul conto corrente bancario o postale dedicato.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. In caso di raggruppamento temporaneo, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

7. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto seguirà la durata contrattuale dei lavori affidati nell'ambito dell'appalto integrato, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per l'effetto, la durata del servizio potrà essere ridotta o prorogata in funzione dell'effettiva durata dei lavori, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere in caso di maggior durata.

Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto d'appalto e comunque prima dell'avvio del servizio, l'Affidatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il programma contenente le procedure e le modalità di esecuzione del servizio nonché il Piano di gestione informativa (pGI), secondo quanto specificato nell'allegato I.9 del D.lgs. 36/2023, in continuità con quanto dichiarato con l'Offerta di Gestione Informativa (oGI) redatta in coerenza con la "*specificata metodologica – CSE*" allagata al CSA ed al template "*BIMSO – Specifica Operativa OGI*" fornito dalla SA.

8. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono parte integrante del contratto il presente Capitolato Tecnico Prestazionale e la documentazione seguente:

- a) le polizze di garanzia;
- b) l'offerta tecnica dell'Affidatario;
- c) il Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella città di Roma per il Giubileo 2025" sottoscritto in data 19/06/2023 dalla Prefettura – UTG di Roma, dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e dalla società Giubileo 2025 S.p.A., e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti, in quanto applicabili ai sensi delle norme alla presente procedura;
- d) il Protocollo operativo sul monitoraggio finanziario (MGO);
- e) documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante per l'applicazione della metodologia BIM, quali: BIMMS – Method Statement - Linee Guida per la Produzione informativa (ADD2023-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001) e i relativi allegati, BIMSM - Specifica Metodologica (RMB1901-ADD-SPECIFICSE-XX-SM-Z-K00001) e BIMSO – Specifica Operativa per la redazione dell'oGI (e successivamente all'affidamento per la redazione del pGI):
- f) I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del presente Capitolato, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'affidatario.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano la presente procedura nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- Il Codice dei contratti (d.lgs 36/2023);
- il d.lgs. 50/2016, per gli articoli non abrogati;
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
- esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la
- Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
- DM 145/2000, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. n.81 del 2008;
- DPCM del 15/12/2022;
- DPCM dell'08/06/2023.

9. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Affidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

10. PENALI

L'affidatario del servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal contratto e dell'esecuzione dell'attività affidata.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 77/2021, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di superamento del limite massimo delle penali di cui sopra, l'amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'affidatario dalla Stazione Appaltante; l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L'Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e dispensati dalla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del sopracitato art. 47, da commisurarsi in base alla gravità delle violazioni e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC.

Ai sensi del comma 3-bis del sopracitato art. 47, gli operatori economici di cui al sopracitato comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui sopra deve essere trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del sopracitato art. 47, da commisurarsi in base alla gravità delle violazioni e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

11. OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L'Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già descritto nel presente capitolato, a eseguire il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la corretta attuazione dello stesso, in accordo a quanto precisato nel presente capitolato e a mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti comunicati (fax, telefono PEC ed e-mail) utilizzati per l'invio di tutte le informazioni inerenti l'affidamento, per le quali si predilige l'utilizzo della posta elettronica certificata, ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.

12. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Affidatario dovrà produrre le seguenti garanzie:

- per la sottoscrizione del contratto, una **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.lgs. 36/2023, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per eventuali inadempimenti derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Cod. Civ. Ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023, la garanzia è

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

- una **garanzia della rata di saldo**: ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria o assicurativa costituita dall'Affidatario pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del servizio. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
- una **polizza per la copertura dei rischi di natura professionale** (polizza di responsabilità civile professionale), da presentare prima della sottoscrizione del contratto, per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del contratto d'appalto, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza. Tale polizza deve coprire anche i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell'importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandataria o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

L'Affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L'affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'affidatario verificatisi presso il luogo del servizio.

13. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto -senza alcuna diffida ad adempiere- per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
- b) Inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore 20% (venti) dell'importo contrattuale;
- c) mancata reintegrazione della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto;
- e) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- f) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito delle verifiche antimafia;
- g) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- h) violazione del divieto di cessione a terzi del contratto;
- i) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- j) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione Appaltante.

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia comunichi per iscritto mediante PEC all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione, la stazione appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'affidatario.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Roma e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, l'adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p..

La stazione appaltante, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis, comma 2, c.p. 346-bis comma 2, c.p., 353 e 353-bis c.p.

15. RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dei servizi.

Si fa rinvio all'allegato II.14 per la disciplina del rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

16. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al punto precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEM e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto Affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

18. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Conformemente all'art. 116, e all'art. 36 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni il RUP ovvero, se nominato, il Direttore dell'Esecuzione avvia la verifica di conformità per accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità si svolge nei tempi e secondo le modalità tecniche previste agli artt. 36 e ss. dell'Allegato II.14 del Codice.

19. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 120 comma

12 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

21. CODICE ETICO

L'Affidatario si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia del Demanio, ex D.lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale della stessa, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Affidatario si impegnerà, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Affidatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà altresì dichiarare, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono/che sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

Inoltre, dovrà essere contestualmente dichiarato che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

22. SPESE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

23. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio – email: demanio.dpo@agenziademanio.it

24. CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra l'Agenzia e l'Affidatario del servizio, relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno esclusivamente deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Allegati al Capitolato Tecnico prestazionale:

- Stima del compenso;
- Allegati BIM;

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Daniela Sorana